



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 716 del

13 LUG. 2026

Oggetto: Servizio di sorveglianza attiva antincendio di cui al Titolo V, punto 42 lettera "c" del D.M. 19/03/2015 (CIG: 8606510CB8). Esercizio dell'opzione di proroga tecnica e contestuale aumento delle prestazioni entro i limiti del c.d. "quinto d'obbligo" dell'importo.

Proposta n. 73 del **08 LUG. 2026**

STRUTTURA PROPONENTE
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

L'Istruttore
Dott. Francesco Romano

Il R.U.P.
Dott. Ing. Valentina Russo

Il Direttore dell'UOC
Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Valentina Russo

Registrazione Contabile

Budget Anno 2026 - Conto 20011000072 - Importo € 180.775,45 (IVA compresa) - Aut. 113/1
"Servizio appalto antincendio"

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott. Simone Pagano**, ha adottato la seguente deliberazione

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato

Premesso che con deliberazione n. 41 del 18/01/2021 questa Azienda ha indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento del Servizio di sorveglianza attiva antincendio di cui al Titolo V, punto 42 lett. c) del D.M. 19/03/2015", per un importo a base d'asta pari a € 3.088.914,08 (IVA esclusa), comprensivo dell'opzione di rinnovo per un periodo di due anni e di n.3 operatori economici aggiuntivi opzionabili dalla stazione appaltante per tutto il periodo di vigenza contrattuale;

che con deliberazione n. 873 del 21/07/2021 la sopra citata procedura di gara è stata aggiudicata in favore della *Sicuritalia Group Service S.c.p.a.* per un importo complessivo offerto pari a € 1.812.408,00 (IVA esclusa) per tutto il periodo di vigenza contrattuale (biennio + opzione di rinnovo);

che con deliberazione n. 1097 del 27/09/2021 la ditta Sicuritalia Group Service S.c.p.a. è stata autorizzata a subappaltare alla ditta Europolice Srl, con sede legale a Catania in Viale Vittorio Veneto 281 (C.F./P.IVA 05085400876), le prestazioni dedotte nel contratto entro il limite del 40%, come dichiarato dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta;

che in esecuzione della deliberazione di aggiudicazione più sopra richiamata, stante la necessità di garantire la continuità del servizio in parola, in data 01/10/2021 è stato sottoscritto il "*verbale di avvio del servizio*", prevedendo l'immediata esecutività dello stesso;

che in data 14/12/2021 è stata successivamente sottoscritta la lettera contratto tra l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania e l'operatore economico Sicuritalia Group Service S.c.p.a., registrata al protocollo n. 22173 del 14/12/2021;

che con deliberazione n. 1049 del 05/10/2023 questa Azienda si è avvalsa dell'opzione di rinnovo del contratto, espressamente contemplata all'art. 4.2 del Disciplinare di gara, per un periodo di ulteriori 24 mesi decorrenti dal 01/10/2023 e pertanto fino al 30/09/2025;

Preso atto che il contratto sottoscritto con la Sicuritalia Group Service S.c.p.a. è venuto in scadenza il 30/09/2025;

che con deliberazione n. 977 del 26/09/2025 questa Azienda ha indetto apposita procedura di gara volta all'individuazione di un nuovo contraente cui affidare il servizio di sorveglianza attiva antincendio di cui Titolo V, punto 42 lettera c) del D.M. 19/03/2015;

che la continuità del servizio in argomento risulta necessaria in quanto afferisce alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza dei lavoratori nonché soggiace a disposizioni normative che ne sanciscono l'obbligatorietà, con conseguente esigenza di evitare ogni soluzione di continuità;

che, quindi, nelle more di espletamento della procedura di gara aziendale indetta con la richiamata deliberazione n. 977/2025, da ultimo con deliberazione n. 52/D del 05/05/2026, questa Azienda si è avvalsa, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, dell'opzione di proroga tecnica, espressamente contemplata all'art. 4 del Disciplinare di gara, per un periodo stimato in mesi tre (3) decorrenti dal 01/04/2026 e quindi fino al 30/06/2026;

che alla data di scadenza della proroga tecnica, la procedura di gara volta all'individuazione di un nuovo contraente risultava, e risulta tutt'ora, in valutazione trovandosi, allo stato attuale, in fase di "soccorso istruttorio" nei confronti del concorrente primo graduato, oltre che nei confronti di altro operatore economico concorrente sorteggiato, ciò in applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, come da verbale n. 9 di seduta pubblica del 22/06/2026 e verbale n. 11 del 29/06/2026;

che con nota prot. n. 167/SPP del 01/06/2026, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, DEC dell'appalto in argomento, ha quindi rappresentato all'UOC Provveditorato ed Economato la necessità di dover garantire – nelle more di conclusione della nuova gara - la continuità del servizio in parola per un periodo di ulteriori tre mesi decorrenti dal 01/07/2026, per un totale complessivo pari a 8.268 ore di servizio, e quindi per un ammontare complessivo pari a € 129.807,60 (Iva esclusa) il tutto come meglio riepilogato nello schema di dettaglio allegato; (All. n. 1);

che, dunque, nelle more di adozione di formale provvedimento deliberativo, con nota prot. n. 12935 del 23/06/2026, questo Settore, ha anticipato alla Sicuritalia Group Service S.c.p.a. la volontà di avvalersi - ai medesimi prezzi, patti e condizioni - dell'opzione di proroga del contratto per un periodo stimato di mesi tre decorrenti dal 01/07/2026 e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura volta all'individuazione di un nuovo contraente (All.n.2);

che in riscontro alla superiore comunicazione, con PEC del 24/06/2026, la Sicuritalia Group Service S.c.p.a. ha rappresentato la presa in carico della richiesta nonché la prosecuzione dei servizi in argomento per il tempo occorrente alla conclusione della procedura di gara di cui alla deliberazione n. 977/2025 (All.n.3);

Ravvisato che il servizio di vigilanza attiva antincendio viene garantito, oltre che dal personale delle ditte esterne, anche da una squadra interna composta da personale dipendente dell'A.R.N.A.S. Garibaldi che espleta le relative funzioni in regime di *lavoro straordinario* di cui all'art. 47 del CCNL del 2 novembre 2022;

che, tuttavia, il citato art. 47 del CCNL pone un limite individuale al “*lavoro straordinario*” del personale dipendente delle Aziende del SSN, nella fattispecie, determinato in centottanta (180) ore annue, fatti salvi eventuali incrementi disposti per non più del 5% del personale in servizio fino al limite massimo di duecentocinquanta (250) ore annuali;

che tuttavia con successiva comunicazione prot. n. 196/SPP del 02/07/2026, a parziale integrazione del fabbisogno comunicato con nota prot. n. 167/SPP del 01/06/2026, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, DEC dell'appalto – stante l'avvenuta erosione del monte ore individuale delle prestazioni garantite dal personale dipendente in regime di “*lavoro straordinario*” maggiorato (250 ore) - ha quindi rappresentato alla Direzione Strategica nonché all'UOC Provveditorato ed Economato la necessità di dover incrementare le risorse da destinare al servizio (All.n.4);

che con nota prot. n. 8126 del 03/07/2026, l'UOC Provveditorato ed Economato ha quindi richiesto alla Direzione Strategica determinazioni al fine di assicurare i livelli di servizio per come determinati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale; (All.n.5);

che in riscontro alla superiore, ultima, richiesta, il Direttore Amministrativo, giusta nota prot. n. 545/DA del 07/07/2026, ha autorizzato la proroga tecnica del servizio oltre che l'incremento delle prestazioni richieste dal DEC (All.n.6);

Valutato, in ragione di quanto più sopra complessivamente considerato, che si rende necessario, da una parte, garantire la continuità del servizio di vigilanza attiva antincendio nei Presidi ospedalieri aziendali, dall'altra, aumentare la quantità delle prestazioni medesime onde assicurare adeguata copertura nelle fasce orarie in precedenza garantite dal personale dipendente dell'ARNAS Garibaldi;

che con riguardo al primo dei due punti, la continuità può assicurarsi ricorrendo all'istituto della proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 espressamente contemplata all'art. 4 del Disciplinare di gara;

che, a quest'ultimo riguardo, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. V., sent. n. 8082 del 17/10/2025) oltre che secondo gli indirizzi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (*Cfr. ex multis* deliberazioni n. 263/2018, n. 384/2018, n. 536/2020 n. 147/2021, n. 576/2021, n. 591/2021, atto del Pres. 13.4.2022-fasc.336/2021, parere Funz Cons 47/2022), l'istituto della proroga tecnica, pur costituendo uno strumento eccezionale e temporalmente limitato all'instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale rappresenta un mezzo legittimo per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali soprattutto per i servizi, come

nel caso di specie, la cui sospensione determinerebbe una grave compromissione delle condizioni di sicurezza dei Presidi ospedalieri aziendali;

che a mente dei richiamati orientamenti, la legittimità della proroga tecnica è altresì ritenuta uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto “ponte”) alle medesime pattuizioni/condizioni originarie, attivabile in tutte le ipotesi in cui la Stazione Appaltante abbia già provveduto all’indizione di una procedura per l’individuazione contraente, purché la stessa non si sia resa responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario;

che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per avvalersi della *c.d.* proroga tecnica del contratto sottoscritto con Sicuritalia Group Service S.c.p.a., ed in particolare:

- l’opzione di proroga tecnica risulta espressamente contemplate negli atti di gara, segnatamente all’art. 4 del Disciplinare;
- il servizio di sorveglianza attiva antincendio di cui al Titolo V, punto 42 lettera "c" del D.M. 19/03/2015 costituisce un servizio pubblico essenziale e l’eventuale interruzione dello stesso determinerebbe un grave pericolo per la sicurezza all’interno dei presidi ospedalieri aziendali;
- tale ultima circostanza impone, quindi, l’adozione di misure necessarie a garantirne il mantenimento operativo con conseguente esigenza di evitare ogni soluzione di continuità;
- la proroga, come già ampiamente chiarito in parte motiva, è strettamente necessaria a garantire la conclusione delle attività di verifica della procedura indetta con deliberazione n. 997/2025;
- la proroga tecnica di che trattasi viene disposta ai medesimi prezzi, patti e condizioni originari;

che, rispetto al secondo punto in analisi, cioè all’incremento delle prestazioni esternalizzate a garanzia dei turni rimasti vacanti per erosione del monte ore contrattuale da lavoro straordinario del personale dipendente dell’ARNAS Garibaldi, lo stesso, può invece garantirsi ricorrendo all’istituto del c.d. “*quinto d’obbligo*” di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs. n.50/2016;

che, a quest’ultimo riguardo, con deliberazione n. 488 del 30/10/2024, questa Azienda ha già autorizzato l’esercizio dell’opzione del c.d. “*quinto d’obbligo*”;

che con successive deliberazioni nn. 01/2025, 164/2025, 562/2025 e 713/2025 sono state incrementate – per le motivazioni singolarmente trattate nei citati provvedimenti - le prestazioni

contrattuali fino alla concorrenza del c.d. “quinto d’obbligo”, già opzionato con la richiamata deliberazione n. 488/2024;

che sulla base delle indicazioni fornite dal RSPP Aziendale con nota prot. n. 196/SPP del 02/07/2026, oltre le ordinarie prestazioni contrattualizzate, che trovano adeguata copertura nell’istituto della proroga tecnica, l’incremento necessario a far fronte all’assenza del personale interno, tratto per differenza tra le richieste, ammonta a complessive 1.170 ore di servizio per il tutto il periodo di proroga (dal 01/07/2026 al 30/09/2026);

che in considerazione dell’importo unitario orario aggiudicato in sede di gara, corrispondente a € 15,70/h, l’importo complessivo dell’integrazione – calcolato sulla scorta del costo unitario e del monte ore complessivamente stimato - risulta pari a € 18.369,00 (IVA esclusa);

che l’integrazione risulta, comunque, contenute entro i limiti del c.d. “quinto d’obbligo”, il cui valore complessivo deve intendersi rideterminato sulla base dell’importo di aggiudicazione di cui alla deliberazione n. 873/2021, tenendo conto anche delle opzioni contrattuali espressamente previste negli atti di gara, ex art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, il tutto come meglio riepilogato nello schema di calcolo allegato (All.n.7);

che, in definitiva, il fabbisogno aziendale totale è stimato in 9.438 ore di servizio nel trimestre di proroga, tenendo conto sia del fabbisogno di cui alla nota prot. n. 167/SPP sia della successiva integrazione di cui alla nota prot. n. 196/SPP, il tutto per complessivi € 148.176,60 (Iva esclusa);

Attesta la legittimità formale e sostanziale dell’odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012.

PROPONE

di disporre l’esercizio dell’opzione di proroga tecnica del contratto sottoscritto con la Sicuritalia S.c.p.a. per un periodo stimato pari a mesi tre decorrenti dal 01/07/2026 e comunque per il tempo necessario alla conclusione della procedura di gara all’individuazione di un nuovo contraente cui affidare la prestazione del servizio in argomento;

di prevedere che la suddetta proroga sia sottoposta a clausola di risoluzione anticipata, previo preavviso di 30 giorni, qualora la gara indetta con deliberazione n. 977 del 26/09/2025 venisse aggiudicata prima del termine di tre mesi;

di autorizzare, per le ragioni analizzate in parte motiva, un incremento delle prestazioni entro i limiti del c.d. “quinto d’obbligo” dell’importo contrattuale;

di riservarsi in ogni momento la facoltà di sospendere l’integrazione delle prestazioni in parola ove le cause che ne giustificano l’attivazione dovessero venire meno prima del termine di scadenza sopra stimato;

di prendere atto che l’impegno di spesa per il periodo di proroga ammonta a complessivi € 148.176,60 (IVA esclusa), risultante dalla moltiplicazione del costo orario di aggiudicazione del servizio (€/H 15,70) per il fabbisogno complessivamente stimato (9.438 ore di servizio);

di trarre, dunque, la spesa complessiva di € 180.775,45 (Iva inclusa) per la prestazione dei servizi di vigilanza attiva antincendio nel C.E. n. 20011000072 – Aut. n. 113/1 (“Servizio appalto antincendio”) – Bilancio 2026;

di munire la presente della clausola di immediata esecutività.

Allegati (non parte integrante):

1. nota prot. n. 167/SPP del 01/06/2026;
2. nota prot. n. 12935 del 23/06/2026;
3. comunicazione PEC del 24/06/2026;
4. nota prot. n. 196/SPP del 02/07/2026;
5. nota prot. n. 8126 del 03/07/2026;
6. nota prot. n. 545/DA del 07/07/2026;
7. schema di calcolo;

Il Direttore U.O.C Provveditorato ed Economato

(Dott. Ing. *Valentina Russo*)

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente deliberazione;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

DISPORRE l'esercizio dell'opzione di proroga tecnica del contratto sottoscritto con la Sicuritalia S.c.p.a. per un periodo stimato pari a mesi tre decorrenti dal 01/07/2026 e comunque per il tempo necessario alla conclusione della procedura di gara all'individuazione di un nuovo contraente cui affidare la prestazione del servizio in argomento;

PREVEDERE che la suddetta proroga sia sottoposta a clausola di risoluzione anticipata, previo preavviso di 30 giorni, qualora la gara indetta con deliberazione n. 977 del 26/09/2025 venisse aggiudicata prima del termine di tre mesi;

AUTORIZZARE, per le ragioni analizzate in parte motiva, un incremento delle prestazioni entro i limiti del c.d. "quinto d'obbligo" dell'importo contrattuale;

RISERVARSI in ogni momento la facoltà di sospendere l'integrazione delle prestazioni in parola ove le cause che ne giustificano l'attivazione dovessero venire meno prima del termine di scadenza sopra stimato;

PRENDERE ATTO che l'impegno di spesa per il periodo di proroga ammonta a complessivi € 148.176,60 (IVA esclusa), risultante dalla moltiplicazione del costo orario di aggiudicazione del servizio (€/H 15,70) per il fabbisogno complessivamente stimato (9.438 ore di servizio);

TRARRE, dunque, la spesa complessiva di € 180.775,45 (Iva inclusa) per la prestazione dei servizi di vigilanza attiva antincendio nel C.E. n. 20011000072 – Aut. n. 113/1 (“Servizio appalto antincendio”) – Bilancio 2026;

MUNIRE la presente della clausola di immediata esecutività.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Carmelo F.A. FERRARA)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SAPIENZA)



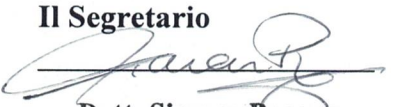
IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)



Il Segretario

Dott. Simone Pagano



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito

dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
